

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI****RESOCONTO STENOGRAFICO****2.****SEDUTA DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2003**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FLAVIO TANZILLI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Eufemi Maurizio (UDC)	6, 7
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3	Zancan Giampaolo (Verdi-U)	5, 6, 7
Variazione nella composizione della Com-		Zorzoli Alberto (FI)	4
missione:		Sull'ordine dei lavori:	
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3	Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	7
Esame e approvazione del regolamento in-		ALLEGATI	
terno:		Allegato 1: Proposta di regolamento in-	
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i> 3, 4, 5, 6, 7		terno	11
Brunale Giovanni (DS-U)	5	Allegato 2: Emendamenti presentati alla	
Carli Carlo (DS-U)	4, 5, 6, 7	proposta di regolamento interno	17
Colasio Andrea (Margh-U)	6	Allegato 3: Regolamento interno approvato	
		dalla Commissione	19

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 107 del 2003, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. A questo proposito ricordo che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 23 ottobre è emerso un consenso unanime in merito all'opportunità di dare massima pubblicità ai lavori della Commissione in considerazione dell'interesse sociale che suscita l'inchiesta parlamentare.

Propongo, quindi, che si proceda in seduta pubblica. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Variazione nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Pierantonio Zanettin è stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Fabio Garagnani, dimissionario, e che il deputato Enzo Raisi è stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Daniele Franz, dimissionario.

Esame del regolamento interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della proposta di regolamento interno. Ricordo che l'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva dispone che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Faccio presente di aver già sottoposto all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una proposta di regolamento il cui contenuto è analogo a quello di altre Commissioni di inchiesta salvo taluni adattamenti conformi alla legge istitutiva della Commissione (*vedi allegato 1*). Tale proposta è stata esaminata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 26 ottobre, nel corso della quale si è svolto un ampio dibattito e sono emersi utili suggerimenti.

Avverto che sono stati presentati taluni emendamenti alla proposta regolamento in esame (*vedi allegato 2*). La Commissione dovrà procedere alla votazione dei medesimi, dei singoli articoli della proposta di regolamento e del testo del regolamento nel suo complesso.

Per quanto riguarda il contenuto degli emendamenti presentati, anche alla luce dell'orientamento emerso nel corso dell'ufficio di presidenza, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Carli 11.1, Zancan 13.2, Carli 14.4 e Carli 18.2, mentre formulo un invito al ritiro sui restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Passiamo all'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento Colasio 9.1 sul quale è stato espresso un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

CARLO CARLI. Signor presidente, desidero illustrare brevemente l'emendamento in esame, di cui sono cofirmatario, che è volto a tutelare i diritti delle minoranze o comunque dei gruppi rappresentati in Commissione da un solo parlamentare.

L'emendamento prevede che la verifica del numero legale possa essere richiesta da soli due, e non da quattro, componenti la Commissione.

Comprendo che ciò potrebbe interferire con lo svolgimento dei lavori, ma si tratta di un diritto prioritario che pone sullo stesso piano i rappresentanti dei piccoli gruppi con quelli di gruppi maggiormente rappresentati in Commissione.

ALBERTO ZORZOLI. Comprendo le motivazioni dell'onorevole Carli e dei sottoscrittori dell'emendamento. D'altra parte noi ci rifacciamo, per consuetudine, ai regolamenti delle Commissioni bicamerali che attribuiscono la possibilità di verificare la presenza del numero legale ad almeno quattro componenti la Commissione, un sistema questo che finora non è mai stato sconfessato, anche perché ha dimostrato di consentire un buon funzionamento delle Commissioni.

A noi tutti, come all'onorevole Carli, sta a cuore che i lavori della Commissione procedano speditamente: per questo motivo condivido il parere contrario espresso dal presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Colasio 9. 1, sul quale è stato espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento Carli 10.1, sul quale è stato espresso un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

CARLO CARLI. Questo emendamento è coerente con quello esaminato precedentemente ed è volto ad abbassare il *quorum* dei richiedenti la votazione nominale, in relazione alla necessità di attribuire maggiori garanzie ai gruppi di minoranza presenti in Commissione.

Insistiamo per la sua votazione e ne raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Carli 10.1 sul quale è stato espresso parere contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento Carli 11.1, sul quale è stato espresso parere favorevole. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso presentati.

Passiamo all'emendamento Zancan 13.1 sul quale è stato espresso un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

GIAMPAOLO ZANCAN. Ritiro l'emendamento 13.1, che affronta una questione molto importante, che però per questa Commissione è solo teorica, per cui mi riservo di ripresentarlo in altre Commissioni in cui essa è più attuale ed urgente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'emendamento Zancan 13.2, sul quale è stato espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso presentati.

Passiamo all'emendamento Zancan 14.1, sul quale è stato espresso un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

GIAMPAOLO ZANCAN. Insisto per la votazione dell'emendamento a mia firma, volto ad attribuire alla Commissione e non al presidente, come previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 14, il compito di definire l'ordine e le modalità di svolgimento delle domande che si intendono rivolgere ai testimoni.

Infatti, l'ordine e il modo di formulazione delle domande possono essere molto importanti e devono quindi appartenere alla sovranità della Commissione, lasciando al presidente il potere di decidere sulla loro ammissibilità. Si tratta, quindi, di un contemperamento tra i poteri del presidente e quelli della Commissione.

GIOVANNI BRUNALE. Intervengo in questo momento perché l'emendamento 14.2 a mia firma affronta lo stesso tema ed ha gli stessi contenuti di quello illustrato dal senatore Zancan. D'altro canto, la bozza di regolamento al nostro esame fa riferimento ai « modi fissati dal presidente », senza indicare dove siano stati fissati. Basterebbe riproporre la norma contenuta nell'articolo 1 della bozza al nostro esame secondo la quale « Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del regolamento della Camera dei deputati ».

Fermo restando il principio per cui è lei, signor presidente, a dare la parola e a valutare l'ammissibilità delle domande, chiediamo di salvaguardare la prassi per cui esse vengono formulate dai commissari in ordine cronologico.

CARLO CARLI. Trattandosi di emendamenti simili, nel caso di approvazione del primo, il secondo risulterebbe assorbito?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Carli.

Pongo in votazione l'emendamento Zancan 14.1, sul quale è stato espresso parere contrario.

(È approvato).

L'emendamento Brunale 14. 2 risulta pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Colasio 14.3.

ANDREA COLASIO. Lo ritiro, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'emendamento Carli 14.4, su cui è stato espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso presentati.

CARLO CARLI. Presidente, l'emendamento Guerzoni 18.1, di cui sono cofirmatario, è volto da attribuire alla competenza della Commissione, e non dell'ufficio di presidenza, la scelta in materia di riservatezza e segretezza dei documenti acquisiti dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Carli, le faccio presente che ho preannunciato il mio parere favorevole sull'emendamento 18.2.

CARLO CARLI. In tal caso ritiro l'emendamento Guerzoni 18.1.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Carli 18. 2.

MAURIZIO EUFEMI. Presidente, credo che l'emendamento Carli 18.2 sia pleonastico, perché è ovvio che il materiale acquisito dalla segreteria viene portato all'esame dell'ufficio di presidenza ed il presidente ne dà comunicazione sistematica nella prima riunione utile della Commissione. Non credo sia opportuno appesantire il lavoro, che invece dovrebbe essere alleggerito.

CARLO CARLI. Non è pleonastico !

MAURIZIO EUFEMI. Nelle Commissioni bicamerali di inchiesta il lavoro svolto nell'ufficio di presidenza viene immediatamente comunicato alla Commissione plenaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Carli 18.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

GIAMPAOLO ZANCAN. Presidente, credo che il potere di predisporre una proposta di relazione, ovvero di incaricare uno dei componenti della Commissione di predisporre una non debba spettare al presidente ma alla Commissione del suo complesso: ciò rappresenterebbe un cor-

retto ed importante riequilibrio tra il potere presidenziale e quello della Commissione.

MAURIZIO EUFEMI. Presidente, capisco che il senatore Zancan voglia dar vita ad un regime assembleare di vecchia data, ma ormai ci troviamo in una fase di democrazia decidente, che non ho instaurato io ma l'onorevole Violante nella passata legislatura. Riportare tutte le decisioni nell'ambito della Commissione mi sembra francamente eccessivo: capisco lo scopo del senatore Zancan, ma lo inviterei a riflettere su questo che non è un aspetto secondario della questione.

GIAMPAOLO ZANCAN. Ho già riflettuto, dal 1968 in poi, molto prima di Violante!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Zancan 19.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 22 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

CARLO CARLI. Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento Banti 22.1, di cui sono cofirmatario, trattandosi di una mera puntualizzazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Banti 22. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, il regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, così come modificato dall'approvazione degli emendamenti.

(È approvato).

Avverto che il testo del regolamento approvato dalla Commissione sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna *(vedi allegato 3)*.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico, come già anticipato in ufficio di presidenza, che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, mi ha inviato una lettera, già trasmessa a tutti i Presidenti delle Commissioni di inchiesta, riguardante l'attività e il funzionamento delle Commissioni di inchiesta con particolare riferimento alle conseguenze di carattere finanziario delle deliberazioni medesime.

Nella lettera il Presidente della Camera, nel ribadire l'assoluta autonomia delle Commissioni di inchiesta nello svolgimento della propria attività, manifesta l'esigenza di armonizzare tale autonomia con la copertura dei relativi oneri finanziari che sono a totale carico dei bilanci dei due rami del Parlamento.

Ne do lettura:

« Onorevole presidente,

nell'ambito della riflessione che i Presidenti delle Camere hanno deciso di svolgere congiuntamente su alcune questioni concernenti l'attività e il funzionamento delle Commissioni parlamentari di inchiesta, hanno assunto particolare rilievo e sono quindi apparsi meritevoli di specifica attenzione i profili legati alle conseguenze finanziarie delle deliberazioni adottate dalle Commissioni suddette.

Alla stregua dell'articolo 82 della Costituzione, queste ultime godono infatti di peculiari forme di autonomia — messe in rilievo anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — in virtù delle quali né le Camere che le hanno istituite, né i loro Presidenti possono in alcun modo interferire nelle deliberazioni da esse adottate per il più proficuo svolgimento delle inchieste.

A ciò peraltro non corrisponde un'autonomia disponibilità di mezzi finanziari, in quanto le Commissioni parlamentari di inchiesta non sono dotate di propri bilanci. Si pone pertanto l'esigenza di armonizzare l'autonomia delle Commissioni nella conduzione delle indagini con la copertura dei relativi oneri finanziari, che sono a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento.

Questa esigenza di armonizzazione è divenuta particolarmente pressante, alla luce del numero delle Commissioni di inchiesta attualmente operanti e dell'entità delle spese connesse al loro funzionamento. Sembrano molto elevati, soprattutto, gli oneri derivanti dal ricorso massiccio a consulenti esterni, il cui numero deve essere strettamente rapportato alle effettive necessità di ciascuna Commissione.

Per queste ragioni, nel rispetto della ricordata autonomia delle Commissioni parlamentari di inchiesta, sottolineiamo l'esigenza che da parte dei loro presidenti venga esercitata una attenta vigilanza volta a tenere rigorosamente sotto controllo e a limitare, per quanto possibile, le spese relative all'attività degli organi da essi presieduti, al fine di renderle compatibili con i bilanci delle due Camere. In particolare, appare necessaria una previa comunicazione delle spese legate allo svolgimento delle attività delle Commissioni di inchiesta, in vista della predisposizione delle annuali previsioni di bilancio da parte dei competenti organi dei due rami del Parlamento.

Siamo certi, onorevole presidente, che vorrà comprendere lo spirito e le finalità legate al buon funzionamento complessivo dell'attività parlamentare, con cui abbiamo ritenuto di formulare queste indicazioni

Con i migliori saluti ».

Assicuro che la presidenza si adopererà affinché sia data piena attuazione a tali indicazioni.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 21 novembre 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T I

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO

Titolo I

NORME APPLICABILI

ART. 1.

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 15 maggio 2003, n. 107, istitutiva della Commissione, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del Regolamento della Camera dei deputati.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA
COMMISSIONE

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, dura in carica per il periodo previsto dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge.

2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il Presidente ne nomina i componenti sulla base della designazione dei gruppi presenti in Commissione, tenendo conto della loro consistenza numerica ed in modo tale che ciascuno di essi sia comunque rappresentato.

ART. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

ART. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale amministrativo di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.

ART. 5.

(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, e 20, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, anche sulla base delle informazioni ad esso pervenute o comunicate alla Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero

del tempo disponibile nel periodo considerato. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

ART. 9.

(Numero legale).

1. Salvo quanto previsto dal comma due dell'articolo 10, per la validità delle

deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un quarto dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

ART. 10.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 19 ovvero per l'elezione dell'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 11.

(Pubblicità dei lavori).

1. La Commissione delibera di volta in volta se riunirsi in seduta pubblica o segreta.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 12.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 3 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

ART. 13.

(Attività istruttoria).

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali, ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

ART. 14.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventual-

mente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

ART. 16.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nes-

sun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ART. 17.

(Denuncia di reati).

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto in ordine a notizie, atti e documenti acquisiti o formati dalla Commissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche ai Presidenti delle Camere.

ART. 18.

(Archivio della Commissione).

1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente protocollati a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al successivo articolo 22 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'ar-

ticolo 11, nonché dei commi 2 e 3 dell'articolo 12, non è consentito in nessun caso di estrarne copia. Tale divieto si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 19.

(Relazioni al Parlamento).

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti).

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

Titolo V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Pre-

sidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

ART. 22.

(Nomine di consulenti ed esperti).

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi, ai sensi della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni, comunicando i nominativi dei collaboratori alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti e notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o

nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e su sua autorizzazione assistono ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato all'incarico conferito.

ART. 23.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO INTERNO****ART. 9.**

Al comma 2 sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

9. 1. Colasio, Carli, Abbondanzieri, Banfi.

ART. 10.

Al comma 3 sostituire le parole: da quattro componenti uno o più rappresentanti di Gruppo che separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione con le seguenti: due componenti rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari o da un rappresentante di Gruppo che risulti di almeno pari consistenza numerica nella Commissione ».

10. 1. Carli, Banti, Stramaccioni, Colasio, Vitali.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

11. 1. Carli, Guerzoni, Colasio, Banti, Brunale.

ART. 13.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I Parlamentari, anche eventualmente membri della Commissione, i membri del

Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti o a fatti connessi a quelli che formano l'oggetto dell'inchiesta, sono sentiti nella forma dell'audizione libera.

13. 1. Zancan.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi, sono sentite liberamente ed hanno la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

13. 2. Zancan, Carli.

ART. 14.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le domande sono rivolte ai testimoni dai singoli componenti della Commissione, che ne fissa ordine e modi. Il Presidente valuta l'ammissibilità delle domande.

14. 1. Zancan.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente che ne valuta l'ammissibilità con le seguenti: a cui il Presidente dà la parola valutando l'ammissibilità delle domande.

14. 2. Brunale, Colasio, Carli, Banti, Abbondanzieri.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: preventivamente esaminati in capitoli separati con le seguenti: comunque pertinenti all'ordine dei lavori.

14. 3. Colasio, Vitali, Carli, Banti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: fatti aggiungere le seguenti: purché connessi e collegati all'ordine dei lavori.

14. 4. Carli, Colasio, Banti.

ART. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli atti e i documenti che pervengono alla commissione sono immediatamente protocollati dall'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dalla Commissione, dopo l'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria.

18. 1. Guerzoni, Carli, Colasio, Banti.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Della relativa deli

bera è data comunicazione alla Commissione.

18. 2. Carli, Guerzoni, Colasio.

ART. 19.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, incarica uno dei componenti di predisporre una relazione. La proposta viene illustrata dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrata in Commissione, il documento non può essere divulgato.

19. 1. Zancan.

ART. 22.

Al comma 3, dopo la parola: collaboratori aggiungere le seguenti: di cui al seguente articolo.

22. 1. Banti, Colasio, Carli, Brunale.

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Titolo I

NORME APPLICABILI

ART. 1.

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 15 maggio 2003, n. 107, istitutiva della Commissione, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del Regolamento della Camera dei deputati.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA
COMMISSIONE

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, dura in carica per il periodo previsto dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge.

2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il Presidente ne nomina i componenti sulla base della designazione dei gruppi presenti in Commissione, tenendo conto della loro consistenza numerica ed in modo tale che ciascuno di essi sia comunque rappresentato.

ART. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

ART. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale amministrativo di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.

ART. 5.

(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, e 20, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai

gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, anche sulla base delle informazioni ad esso pervenute o comunicate alla Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il

programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

ART. 9.

(Numero legale).

1. Salvo quanto previsto dal comma due dell'articolo 10, per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un quarto dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

ART. 10.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 19 ovvero per l'elezione dell'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge istitutiva, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che due componenti rappresentanti di diversi gruppi parlamentari o un rappresentante di gruppo che risulti di almeno pari consistenza numerica nella Commissione chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 11.

(Pubblicità dei lavori).

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 12.

*(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 3 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

ART. 13.

(Attività istruttoria).

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 15, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi, sono sentite liberamente ed hanno la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

ART. 14.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta

la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dai singoli componenti della Commissione, che ne fissa ordine e modi. Il Presidente valuta l'ammissibilità delle domande. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti, purchè connessi e collegati all'ordine dei lavori, preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

ART. 16.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ART. 17.

(Denuncia di reati).

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto in ordine a notizie, atti e documenti acquisiti o formati dalla Commissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche ai Presidenti delle Camere.

ART. 18.

(Archivio della Commissione).

1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente protocollati a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al successivo articolo 22 e dal personale amministrativo addetto specificamente ed esclusivamente alla Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dei commi 2 e 3 dell'articolo 12, non è consentito in nessun caso di estrarne copia. Tale divieto si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 19.

(Relazioni al Parlamento).

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, incarica uno dei componenti di predisporre una relazione. La proposta viene illustrata dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato in Commissione, il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti).

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei

gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

Titolo V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

ART. 22.

(Nomine di consulenti ed esperti).

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi, ai sensi della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della

sua attività, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi le relative deliberazioni, comunicando i nominativi dei collaboratori alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti e notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e su sua autorizzazione assistono ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori di cui al presente articolo un compenso adeguato all'incarico conferito.

ART. 23.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.

